

circolare
28 OTTOBRE 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 28 ottobre 2016

Oggetto

In vigore il Decreto Fiscale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il provvedimento contiene una serie di operazioni di finanza pubblica, che tendono a favorire il corretto rapporto tra fisco e contribuente, *tra le quali*

La soppressione di Equitalia

A far data dal 1° luglio del prossimo anno, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte di diritto e cancellate d'ufficio dal Registro delle imprese con estinzione "diretta", ossia senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione passa all'Agenzia delle Entrate, mediante l'istituzione di un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Rottamazione straordinaria dei ruoli

A seguito della soppressione di Equitalia è stata disposta una sanatoria straordinaria dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

È possibile pagare quanto dovuto in un'unica soluzione o in 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi ex art. 21, D.P.R. 602/73.

I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un'apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda (da predisporre secondo la modulistica che sarà resa disponibile da Equitalia) dovrà essere segnalata l'eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare al ricorso. Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata l'eventuale scelta per il pagamento rateale. Sarà l'agente della riscossione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.

Spesometro e comunicazione dati Iva

Al fine di contrastare l'evasione fiscale il decreto modifica il D.L. n. 78/2010 in materia di comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, si prevede la trasformazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sulle fatture attive e passive da annuale a trimestrale.

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, dei dati della fattura, della base imponibile, dell'aliquota, dell'imposta e della tipologia dell'operazione.

Inoltre, i soggetti passivi devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito. Successivamente l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti derivanti dalla coerenza tra i dati delle fatture e le comunicazioni delle liquidazioni, potendo così il contribuente, nel caso di risultato difforme da quello comunicato, fornire chiarimenti o versare quanto dovuto con l'istituto del ravvedimento operoso.

Dichiarazioni integrative a favore

L'art. 5 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 prevede nuove disposizioni in materia di dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Nello specifico è stata superata la norma che limitava la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La nuova previsione legislativa infatti stabilisce che le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, negli stessi termini sinora previsti per le dichiarazioni integrative "a debito", e quindi sino a quando sono ancora aperti i termini per l'accertamento (normalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione).

Quanto all'eventuale credito d'imposta che ne deriva dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

